

DURC NEGATIVO E RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: la giurisprudenza di merito e il principio di ragionevolezza nell'azione dell'Inps

Il 5 novembre 2019 il Giudice Dr. Atanasio della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha depositato una interessante sentenza, la numero 2514/2019, che si inserisce nell'ormai consolidata dia-tri-ba instauratasi tra Inps e aziende, riguardante l'emissione del Durc negativo a seguito dell'accertamento di presunte irregolarità, con il conseguente recupero da parte dell'Istituto delle agevolazioni contributive godute, tramite l'invio di note di rettifica e avvisi di addebito esecutivi.

Come noto, a partire dal 2018 l'Inps ha automatizzato il processo di verifica mensile della regolarità contributiva, implementando procedure informatiche finalizzate ad espletare accertamenti che si estendono anche a periodi pregressi di diversi anni. Accade così che molte aziende si vedano contestare irregolarità per periodi per i quali in passato era stato emesso il Durc positivo, ovvero in situazioni di ambiguità in cui, di fatto, la presunta irregolarità contributiva non sussiste, oppure è stata generata da errori e/o omissioni dello stesso Istituto, oppure è di valore economico scarsamente rilevante.

In tali circostanze l'Istituto, non potendo attestare la regolarità contributiva in tempo reale, trasmette via pec all'interessato il c.d. invito a regolarizzare, così come previsto dall'art. 4, co. 1 del Decreto Ministeriale n. 84785 del 30.01.2015. Tale documento contiene, o dovrebbe contenere, l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate e, appunto, l'invito a regolarizzare la posizione entro il termine di 15 giorni, comunque non oltre i 30 giorni necessari per espletare l'istruttoria, pena l'emissione di Durc negativo e il recupero degli sgravi contributivi goduti.

Ed è proprio in questa fase che, per le aziende e per i professionisti dalle stesse incaricati, inizia molto spesso una vera e propria odissea, nel tentativo di ricostruire in breve tempo vicende risalenti negli anni, verificare l'effettiva congruità della pretesa dell'Istituto, reperire la documentazione utile a provare la regolarità contributiva ovvero a sanare l'eventuale irregolarità, il tutto nell'ambito di un sistema in cui i rapporti con l'Inps sono ormai divenuti virtuali, con comunicazioni effettuate attraverso sistemi telematici e flussi di informazioni gestiti attraverso il meccanismo dei cassette previdenziali.

Il rischio è quindi che la singola azienda abbia concrete difficoltà a verificare tempestivamente la fondatezza della pretesa dell'Istituto, tanto che, frequentemente, la scelta è quella di adempiere comunque al versamento delle somme rivendicate, così da evitare il rischio di vedersi chiedere la restituzione degli sgravi contributivi goduti nel triennio, per importi spesso di gran lunga maggiori rispetto all'irregolarità contestata. E questo è proprio quanto accaduto nel caso preso in esame dalla sentenza n. 2514/2019 del Tribunale di Milano qui commentata: nell'aprile 2018 l'Azienda ricorrente si era vista notificare dall'Inps un invito a regolarizzare quattro posizioni debitorie che risultavano essere ancora aperte e, nello specifico, relative a quattro avvisi di addebito risalenti al 2016 e che, nel frattempo, avrebbero dovuto essere sgravati dall'Istituto, in quanto aventi ad oggetto contributi già pagati (seppur in ritardo) e sanzioni calcolate sull'omesso versamento invece che sul ritardo. L'Azienda si era attivata pronta ➤



DURC NEGATIVO E RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE:

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA NELL'AZIONE DELL'INPS

mente per accertare l'effettiva sussistenza dei debiti contestati dall'Inps, recandosi anche presso l'Agenzia delle Entrate al fine di verificare il residuo ancora dovuto per oneri e sanzioni e di provvedere al saldo. In tale circostanza, tuttavia, non le era stato possibile regolarizzare la propria posizione con il pagamento delle sanzioni residue, in quanto, per una omissione dell'Istituto, gli avvisi di addebito del 2016 non risultavano essere stati ancora sgravati e le sanzioni non rideterminate.

L'Azienda era quindi riuscita a sanare definitivamente la posizione solo nel luglio 2018, con il pagamento di un totale complessivo di sanzioni arretrate per ritardato versamento pari a circa 1.000,00 Euro, ma nel frattempo l'Istituto, ritenendo di non poter attestare la regolarità contributiva, aveva emesso il Durc negativo e quindi aveva provveduto a notificare una serie di note di rettifica per il recupero degli sgravi contributivi goduti nel triennio 2016-2018.

L'Azienda aveva quindi provveduto ad impugnare in via amministrativa dette note di rettifica, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dall'Inps, il quale, anzi, nel corso del 2019, le aveva notificato gli avvisi di addebito, per un valore complessivo di circa 40.000,00 Euro. Il tutto, si ribadisce, a fronte di una presunta irregolarità relativa a sanzioni risalenti al 2016, del valore complessivo di circa 1.000,00 Euro.

L'Azienda non ha potuto quindi far altro che contestare ciascuno degli avvisi di addebito, proponendo opposizione giudiziale ai sensi dell'art. 24, co. 5 del D.lgs. n. 46/1999. E il primo di questi giudizi di opposizione è stato deciso proprio dalla sen-

tenza n. 2514/2019, la quale, nel dichiarare l'illegittimità del relativo avviso di addebito per insussistenza del credito in esso portato, ha applicato alcuni principi che, negli ultimi tempi, la giurisprudenza di merito sta facendo propri, a partire dalla nota sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma n. 1490 del 14.02.2019.

L'esigenza manifestata dai Giudici di merito con le sentenze citate è quella di perseguire un bilanciamento tra l'esigenza di accertamento immediato della situazione contributiva dell'impresa da parte dell'Inps e la necessità che il contribuente non si veda negare il Durc per inadempienze inesistenti o comunque non rilevanti, ciò anche al fine di evitare che anche solo da una piccola irregolarità derivi il recupero di tutte le agevolazioni fruite senza limite di importo.

Per queste ragioni, l'orientamento che sembra essere in via di consolidamento si basa su un fondamentale principio di ragionevolezza, secondo cui, ad esempio, può essere emesso il Durc negativo solo qualora sussistano irregolarità sostanziali relative ad obblighi contributivi, quindi non in caso di irregolarità meramente formali, quali, ad esempio, una denuncia contributiva errata, ovvero in caso di mancato pagamento di sanzioni arretrate, in particolare nel caso in cui il relativo ritardo sia stato causato anche da omissioni dello stesso Istituto.

Ciò detto, è evidente che ogni caso sia da valutare per le sue peculiarità, ma la sentenza del Tribunale di Milano qui commentata è senza dubbio un ulteriore incentivo per le aziende a contestare le pretese spesso irragionevoli e infondate dell'Inps.